



## ORDINE REGIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLE MARCHE

Codice Fiscale 93142820427



Ancona, 15/11/2017  
Prot. 0939/2017

**Al Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari  
della Regione Marche  
Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona - AN  
regione.marche.agricoltura@emarche.it**

**e, p.c. al CONAF  
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI  
DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI  
Via Po, 102 – 00198 Roma**

**OGGETTO: Modifica ai Bandi PSR della Regione Marche con introduzione della ammissibilità di spese tecniche su fatturazione da parte di Società di Servizi (Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n. 336 Del 04/10/2017 e successivi atti analoghi conseguenti e collegati) – Istanza di ritiro in autotutela**

La Regione Marche, con il recente Decreto richiamato in oggetto e recante "Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014 – 2020. Bando Sottomisura 4.1 "Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole" Annualità 2017. Adeguamenti, modifiche e disposizioni per l'uniformità delle procedure di istruttoria. DDS 217 del 3/4/2017", ha apportato una sostanziale modifica ai criteri di ammissibilità di spesa al regime di aiuto per le spese tecniche.

Infatti, l'allegato A al citato decreto, a fondo del punto *5.2.1 Aiuto agli investimenti* (pagina 9) riporta quanto segue:

*"Le spese tecniche sono ammissibili se contenute in fatture emesse da Società di servizi che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all'ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:*

- 1. che la Società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione, la consulenza e, in linea generale, lo svolgimento di attività riservate per legge a soggetti iscritti ad Albi professionali;*
- 2. che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, sia iscritto all'ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la società di servizi;*
- 3. che la fattura riporti chiaramente il nome del professionista che ha svolto la prestazione professionale (vale a dire la predisposizione della relazione tecnico-economica e/o studio di fattibilità e/o ogni altro documento tecnico). "*

In merito, corre l'obbligo di rilevare che il Decreto dirigenziale, benché assunto sulla base del pronunciamento della Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-04-2012, n. 5638, nella parte evidenziata non risulta conforme alla recente ed autorevole sentenza del Cds n. 103/2015. Attraverso tale pronuncia, infatti, il Collegio ha espressamente precisato che "allo stato dell'ordinamento nazionale [...] si ritiene che il modello delle società fra professionisti di cui all'articolo 10 della l. 183 del 2011 costituisca la sola forma ammessa di esercizio in forma societaria delle professioni intellettuali".

Supporto alla suddetta ricostruzione perviene, invero, anche da una recentissima pronuncia della Cassazione (sentenza n. 7310/17 allegata) la quale ribadisce che anche dopo l'adozione della L.183/2011 "rimane impossibile l'affrancazione dell'attuale sistema dalla tradizionale restrizione del mercato delle professioni ai soggetti giuridici, e in specie alle società di capitali" salve le espresse deroghe da intendersi in senso tassativo e restrittivo.

In sostanza, si è affermato che anche laddove il legislatore ha previsto un'espressa deroga al divieto di esercizio in forma collettiva di attività professionali protette (come nel caso delle società di ingegneria ex art. 46 lettera c) codice appalti) la deroga opera entro limiti assolutamente tassativi.



## ORDINE REGIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLE MARCHE

Codice Fiscale 93142820427



Tanto ciò vero, che ove la società travalica tali confini, offrendo al cliente una prestazione professionale non ricompresa tra quelle indicate dal legislatore, il contratto di prestazione d'opera è nullo per contrasto con l'articolo 2231 c.c.. (cfr anche Cass. 9236/2007 in tema di nullità delle società per violazione del divieto di cui all'articolo 2 L. 1815/39 ormai abrogato dalla L.183/2011).

Nel senso di una apertura "temperata" all'esercizio in forma associata delle professioni coperte da riserva sembra orientato anche il recente trend normativo.

In questi termini sembrano deporre, oltre all'ormai nota L.183/11, sia il D.Lgs 50/16 che il protocollo d'intesa 37/17 stipulato tra il commissario nazionale per la ricostruzione dei comuni colpiti dal sisma e gli ordini nazionali delle categorie di professionisti interessati.

In particolare, l'implicita esclusione delle società di capitali che non siano STP dal novero dei potenziali concorrenti delle gare d'appalto pubbliche ex art. 46 c.app. appare come una decisa chiusura del legislatore nazionale alle società di servizi/di capitali non STP.

Ragionamento speculare vale con riferimento al sopra indicato protocollo d'intesa 37/17, che tra i possibili iscritti agli albi speciali menziona esclusivamente le STP, con ciò implicitamente escludendo forme alle stesse alternative. Giova a tal fine sottolineare che nessuna delle due norme citate trova diretta applicazione al caso concreto ma le indicazioni fornite dalle stesse sono comunque degne di menzione.

Per quanto sopra esposto, pertanto, con la presente si formula all'indirizzo della P.A. ricevente istanza finalizzata all'esercizio dei poteri di autotutela, rilevando la non conformità del bando alle sopra citate prescrizioni.

Nello specifico, si richiama alla necessaria coerenza con i pronunciamenti in sede giurisprudenziale amministrativa (Cds 2015) e civile (Cass. 2017), laddove viene ritenuta insuperabile la preclusione allo svolgimento di attività professionali riservate ex art. 33 Cost. in forma collettiva all'infuori delle ipotesi legali espressamente indicate. Pertanto, il decreto dirigenziale in oggetto con il quale si è introdotta una modifica al relativo bando, nella parte in cui consente l'ammissibilità di spese tecniche corrisposte a società di servizi non qualificabili come STP per attività professionali coperte dalla riserva d'iscrizione all'albo professionale è contrario alla L. 183/2011 così come interpretata dalle recenti pronunce amministrative e civili di cui si è sopra dato atto.

Rilevando le possibili conseguenze negative sul piano procedurale ai fini della definizione della ammissibilità delle spese sostenute in relazione alle domande di aiuto presentate dalla data di decorrenza del 04/04/2017, si ritiene di dover sollecitare una tempestiva adozione dei provvedimenti correttivi, da intendersi richiesti tanto a carico del decreto in oggetto, quanto a carico di ogni altro atto analogo e conseguente adottato da codesta Amministrazione.

Contestualmente, si rappresenta che questo Ordine territoriale si riserva intraprendere ogni ulteriore adeguata azione a tutela della categoria, opponendosi all'atto in oggetto, così come ad ogni successivo atto analogo, ovvero ad atti conseguenti e collegati, nella parte in cui determinino la legittimazione di un regime di subordinazione nell'esercizio di attività intellettuale di tipo professionale da parte dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, non consentito alla luce delle motivazioni esposte.

Cordiali saluti

IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO PROFESSIONE

Angelo Recchi, *Dottore Agronomo*

IL PRESIDENTE  
Marco Menghini, *Dottore Agronomo*